

Bur n. 102 del 12/10/2018

COMUNE DI ARSIERO Provincia di Vicenza		
18 OTT. 2018		
PROT. N.	11373	
CAT.	CL.	FASC.

(Codice interno: 379101)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1423 del 02 ottobre 2018

Disposizioni operative e procedurali per la classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19, comma 1 e articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti attuate dalle imprese agrituristiche riconosciute, nonché l'adozione dell'immagine coordinata regionale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 9, comma 2, della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 recante "Disciplina dell'agriturismo" prevede, per una maggiore trasparenza ed uniformità del rapporto tra domanda ed offerta di servizi agrituristici, la definizione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale determinati unitamente alle modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali nell'attuazione degli stessi.

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche", sono stati emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche, con un sistema articolato in cinque categorie, ed è stato approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano identificato dal simbolo del girasole.

L'articolo 2 del suddetto Decreto ministeriale, in particolare, prevede la possibilità per le Regioni di adattare alle specifiche realtà territoriali ed alla propria normativa regionale, i criteri di classificazione nazionali, sulla base di una metodologia unitaria prestabilita, previo parere dello stesso Ministero.

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5964 del 3 giugno 2014 sono state emanate le modalità di applicazione del marchio nazionale dell'agriturismo.


La Regione del Veneto, all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013 n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28" ha previsto che la Giunta Regionale dia attuazione alla classificazione delle imprese agrituristiche che svolgono le attività di ospitalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), operanti nel territorio regionale, stabilendo altresì che tale sistema di classificazione risponda ai criteri omogenei determinati per l'intero territorio nazionale con il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54 ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Nel recepire i criteri nazionali omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche di cui al decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013, si è ritenuto opportuno prevedere alcuni adattamenti alla realtà regionale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del sopracitato DMiPAAF n. 1720/2013, la Regione del Veneto, con nota protocollo n. 131931 del 9 aprile 2018, ha notificato al MiPAAF le modifiche proposte ai criteri nazionali. Con lettera del 18 aprile 2018, prot. n. 145472, il MiPAAF ha comunicato che le modifiche apportate non contrastano con le indicazioni contenute nell'allegato B al DMiPAAF n. 1720/2013.

Con il presente provvedimento si provvede, quindi, all'attivazione del sistema di classificazione delle aziende agrituristiche attive che offrono le attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti come definite dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 28/2012 e ss.mm.ii.

A tal fine, si propone di approvare:



- l'**Allegato A** concernete i "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità";
- l'**Allegato B** concernete la "Tabella per il calcolo della categoria di classificazione" che consente alle aziende di autodeterminare la propria categoria di classificazione.

In attuazione dell'art. 2, comma 5, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 830 dell'8 giugno 2018, ha stabilito che le funzioni non fondamentali già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in materia di turismo e agriturismo, continuano ad essere esercitate, in regime transitorio, da tali Enti, sino al 31 dicembre 2018.

Si propone quindi di prevedere che la domanda di classificazione, per le aziende agrituristiche in attività, debba essere presentata entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, tramite SUAP, alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31 dicembre 2018 e, successivamente a tale data, tramite SUAP, agli uffici regionali che saranno individuati con successivo provvedimento.

Si propone inoltre, in coerenza con le strutture turistico ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, di ritenere che la classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio salvo l'ipotesi di sopravvenuta modifica dei requisiti che impone la presentazione di una nuova domanda di classificazione e fatta salva l'ipotesi di modifica d'ufficio del livello di classificazione a seguito di controlli a campione.

L'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28, prevede che le aziende agrituristiche adottino il marchio turistico regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, articolo 5, e alle disposizioni come da ultimo assunte con DGR n. 2078 del 14 dicembre 2017, associato ai criteri richiamati dal DMiPAAF n. 1720/2013 e con la modalità previste dal DMiPAAF n. 5964/2014. Al fine di ottemperare a predette prescrizioni nonché agli obblighi previsti dall'articolo 25 comma 1 lettera b) della L.R. n. 28/2012, entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, le aziende agrituristiche sono tenute a presentare domanda di utilizzo del Marchio *agriturismo italia*, associato al simbolo identificativo del turismo veneto. Alla scadenza dei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, le aziende agrituristiche sono tenute ad esporre la "Targa di riconoscimento" che contraddistingue l'attività esercitata.

Si propone quindi di demandare a successivo decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la predisposizione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'**Allegato A** alla presente deliberazione e alle leggi vigenti in materia, del modello di "Targa di riconoscimento", distinta tra imprese che svolgono servizio di ospitalità e imprese che non lo esercitano, nonché della modulistica necessaria a fini istruttori.

Si propone, altresì di autorizzare il predetto Direttore ad apportare modificazioni ed integrazioni in termini non sostanziali agli **Allegati A e B** qualora si rendessero necessarie, al fine della semplificazione dell'iter procedimentale o del loro coordinamento con sopravvenute modifiche delle leggi o disposizioni riguardanti l'attività agrituristiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;


VISTA la Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 19 aprile 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 5 maggio 2016 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Sostituzione Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" alla Deliberazione n. 502 del 19/04/2016. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 14 dicembre 2017 "Approvazione iniziative promozionali afferenti al Piano Turistico Annuale di promozione turistica 2017 e al Programma Promozionale settore primario anno 2017. DD.G.R. n.



70 e n. 68 del 27 gennaio 2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 8 giugno 2018 «Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018". Definizione del nuovo modello organizzativo»;

VISTO il DMiPAAF n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche";


VISTO il DMiPAAF n. 5964 del 3 giugno 2014 "Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;


VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

1. di considerare le premesse e gli **Allegati A e B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti attuate dalle aziende agrituristiche operanti nella Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii., come individuate nei seguenti allegati:
 - **Allegato A** "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità";
 - **Allegato B** "Tabella per il calcolo della categoria di classificazione";
3. di stabilire che le aziende agrituristiche operanti nella Regione del Veneto presentino, entro e non oltre 180 dall'approvazione del presente provvedimento, domanda di utilizzo del Marchio Agriturismo Italia, come determinato dal DMiPAAF n. 1720/2013 e con le modalità previste dal DMiPAAF n. 5964/2014, associato al simbolo identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, articolo 5 e alle disposizioni da ultimo assunte con DGR n. 2078 del 14 dicembre 2017;
4. di stabilire che alla scadenza dei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, le aziende agrituristiche sono tenute ad esporre la "Targa di riconoscimento" che contraddistingue l'attività esercitata;
5. di disporre che le domande di classificazione delle aziende agrituristiche debbano pervenire entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, tramite SUAP, alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31 dicembre 2018 e, successivamente a tale data, tramite SUAP, agli uffici regionali che saranno individuati con successivo provvedimento secondo le procedure di cui all'**Allegato A** e all'**Allegato B**;
6. di dare atto che giusta DGR n. 830/2018, in attuazione della legge regionale n. 45/2017, sino al 31 dicembre 2018 le funzioni già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in materia di turismo e agriturismo, continuino ad essere esercitate, in regime transitorio, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 30/2016, da tali Enti;
7. di stabilire che, in coerenza con le strutture turistico ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, la classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio, salvo l'ipotesi di sopravvenuta modifica dei requisiti che impone la presentazione di una nuova domanda di classificazione e fatta salva l'ipotesi di modifica d'ufficio del livello di classificazione a seguito di controlli a campione;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, nonché delle leggi vigenti in materia, il modello di "Targa di riconoscimento", distinta tra aziende che svolgono servizio di ospitalità e aziende che non lo esercitano, e la modulistica necessaria ai fini istruttori, autorizzandolo ad apportare modificazioni ed integrazioni in termini non sostanziali agli allegati qualora si rendessero necessarie al fine della semplificazione dell'iter procedimentale o del loro coordinamento per sopravvenute modifiche delle leggi o disposizioni riguardanti l'attività agrituristiche;



9. di dare atto che, ai sensi degli articoli 19, 20 e 25 della legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii., tutte le aziende agrituristiche in attività sono obbligate ad esporre la "Targa di riconoscimento";
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.





CRITERI GENERALI E PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE CHE OFFRONO SERVIZIO DI OSPITALITÀ

1. Scopi della classificazione

I principi che guidano la definizione dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche possono essere così sintetizzati:

- rappresentare armonicamente, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, lo spirito e la "personalità" dell'agriturismo italiano nelle sue varie forme;
- tradurre in cinque categorie progressive la percezione, da parte dell'ospite, della complessità del servizio offerto da ciascuna azienda agrituristica;
- valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza, che rappresenta una delle "attese" più significative di chi sceglie l'agriturismo per le proprie vacanze;
- tenere presenti le più comuni e diffuse caratteristiche di confortevolezza del servizio agrituristico, non sempre coincidenti con quelle attese dai frequentatori di altre strutture turistiche;
- non considerare requisiti relativi a servizi, strutture o aspetti caratterizzanti altre forme di turismo, palesemente non in sintonia con la personalità dell'agriturismo italiano (questi aspetti possono essere "descritti" dalle aziende agrituristiche attraverso i propri canali di comunicazione e promozione);
- prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono le attività agrituristiche, in quanto significativi ai fini della percezione positiva che l'ospite medio ha dell'agriturismo.

La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione degli alberghi, dare al pubblico una "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione.

Per facilitare la comprensione da parte dell'utenza, occorre che la classificazione delle aziende agrituristiche sia il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano efficacemente alla composizione della "soddisfazione" dell'ospite "normale".

Si ritiene, pertanto, che le categorie di classificazione debbano essere cinque, come avviene per le altre strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive.

2. Scelta dei requisiti


I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche sono:

- per quanto possibile, obiettivamente rilevabili dall'azienda in occasione dell'autodichiarazione;
- riconducibili a condizioni di contesto ambientale, comfort e servizi considerati "utili" dalla maggior parte dei potenziali utenti.



dbe157ea





3. Distinzione fra classificazione e qualificazione

La classificazione si basa su “cosa” l'azienda offre, non su “come” lo offre. Si basa dunque su requisiti concretamente rilevabili e prescinde dai comportamenti di gestione, che possono influire sulla qualità dei servizi.

4. Distinzione fra classificazione e informazione

Il sistema di classificazione si esprime esclusivamente attraverso l'attribuzione della categoria. Non sono dunque immediatamente noti all'ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di servizi, paesaggio, ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita.

Incrociando la categoria di classificazione con l'informazione sui servizi offerti dall'azienda e sui prezzi, il pubblico potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi.

5. Requisiti peculiari dell'agriturismo

Comfort, articolazione e completezza dei servizi disegnano un sistema di requisiti sostanzialmente simile a quello previsto per le altre forme di ospitalità alberghiera. Vi sono tuttavia, nella scelta del soggiorno in un agriturismo, delle aspettative dell'ospite che sono specifiche per il settore e in quanto tali sono valorizzate nel metodo di classificazione.

6. Requisiti non omogenei

Le caratteristiche delle strutture abitative e dei locali di accoglienza dell'azienda agrituristica sono spesso disomogenee, data la diversità dei territori, della storia, delle tipologie edilizie e delle strutture disponibili. La classificazione va oltre la molteplicità delle casistiche aziendali individuando, per quanto possibile, requisiti da esse indipendenti.

7. Significato e caratteristiche della classificazione ai fini della comprensione del consumatore

La classificazione, nel rispetto della normativa e della disciplina nazionale e regionale, tiene conto della “consistenza” complessiva dei servizi offerti, oppure, all'interno di ciascun servizio, delle variabili quantitative (obiettivamente rilevabili), che determinano la soddisfazione dell'ospite.

Il sistema di classificazione è strutturato in 5 categorie ed evidenziato dall'esposizione al pubblico di altrettanti simboli come di seguito riportato:


Categoria 1: 1 girasole

Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità.



dbe157ea





Categoria 2: 2 girasoli

Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze rispetto alla normalità.

Categoria 3: 3 girasoli

Azienda "media" che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che evidenziano anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualità.

Categoria 4: 4 girasoli

Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente.

Categoria 5: 5 girasoli

Azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenta particolari eccellenze nella prestazione dei servizi, nelle peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalità.

8. Procedura di classificazione

I requisiti sono ordinati in 7 sezioni tematiche:

1. Contesto aziendale e paesaggistico
2. Requisiti generali e di gestione
3. Servizi e dotazioni degli alloggi
4. Servizi e dotazioni dell'agricampeggio
5. Servizi di ristorazione e somministrazione
6. Servizi ed attività ricreative
7. Attività agricole e di produzione tipica

Le sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 sono, in realtà delle sottosezioni in quanto contribuiscono, ai fini dell'applicazione delle soglie di punteggio per attribuire la categoria di classificazione, a comporre una sezione tematica unica definita "requisiti generali" e riguardante il contesto aziendale complessivo a prescindere dai servizi principali di accoglienza (alloggio, campeggio e ristorazione) ai quali sono riservate, rispettivamente, le sezioni tematiche 3, 4 e 5.

Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti i punteggi minimi (somma dei punteggi dei requisiti soddisfatti dall'azienda) che consentono l'accesso alle categorie di classificazione dalla 2a alla 5a.


Alcuni requisiti, indicati come "speciali", sono considerati particolarmente significativi ai fini della attribuzione della categoria di classificazione. Pertanto per l'idoneità all'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", occorre necessariamente soddisfarne un determinato numero in funzione dei servizi prestati.

Un solo requisito speciale (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve essere comunque soddisfatto per l'accesso alle tre categorie superiori (terza, quarta e quinta).



d1be157ea





L'attribuzione all'azienda agrituristica di una determinata categoria di classificazione è determinato come segue:

- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria sommando i punteggi delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 (requisiti generali);
- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria relativamente alle sezioni tematiche che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio) e 5 (ristorazione);
- soddisfazione, per le categorie "tre", "quattro" e "cinque", del requisito 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi);
- ai fini dell'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", soddisfazione del numero minimo di requisiti speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati.

Categoria 1: non è prevista alcuna condizione salvo l'esercizio dell'attività agrituristica rispettando le condizioni minime di legge.

Categoria 2: punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Totale punteggi minimi
Generali (somma delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	12
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	4
Agricampeggio (sezione 4, se effettuato)	4
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	6


Categoria 3: punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Totale punteggi minimi
Generali (somma delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	24
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	8
Agricampeggio (sezione 4, se effettuato)	8
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	12
<i>Obbligatorio il requisito speciale 3.4</i>	



dbe157ea





Categoria 4: punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Totale punteggi minimi	Nr. Min. Requisiti Spec.
Generali (somma delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	35	8
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	12	3
Agricampeggio (sezione 4, se effettuato)	12	3
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	16	3
<i>Obbligatorio il requisito speciale 3.4</i>		

Categoria 5: punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Totale punteggi minimi	Nr. Min. Requisiti Spec.
Generali (somma delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	50	10
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	15	4
Agricampeggio (sezione 4, se effettuato)	15	4
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	20	4
<i>Obbligatorio il requisito speciale 3.4</i>		

9. Procedimento per la classificazione delle aziende agrituristiche


La procedura di classificazione prevede che il legale rappresentante dell'azienda provveda alla compilazione di apposito modulo di domanda di classificazione per l'attività agriturbistica, accompagnato dalla "Tabella per il calcolo della categoria di classificazione".

La classificazione è obbligatoria, come già avviene per altri settori dell'offerta turistica, per le sole aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi. Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d'uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione.



dbel57ea





Nel caso di avvio di nuova attività agrituristica, l'azienda, prima di presentare la SCIA al Comune per l'attività agrituristica, trasmette, tramite SUAP (Sportello unico per le attività produttive), alla Provincia/Città metropolitana competente la domanda di classificazione per l'attività agrituristica su modello regionale.

La Provincia/Città metropolitana procede al rilascio della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

Entro il suddetto termine l'Amministrazione verifica, con controllo solo documentale, la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata.

Decorso il termine di 60 giorni, si applica il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento della Provincia/Città metropolitana sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione.

La classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio, salvo l'ipotesi di sopravvenuta modifica dei requisiti che impone la presentazione di una nuova domanda di classificazione e fatta salva l'ipotesi di modifica d'ufficio del livello di classificazione a seguito di controlli a campione.

Ottenuto il silenzio assenso sulla classificazione, l'interessato presenta al Comune competente la SCIA per l'attività agrituristica, su modello comunale o del SUAP attestante l'ottenimento della classificazione.

Nel caso di azienda già attiva, ovvero in esercizio sulla base di una autorizzazione/SCIA precedente alla vigenza della classificazione l'interessato deve solo trasmettere entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del provvedimento per la classificazione assunto dalla Giunta Regionale alla Provincia/Città metropolitana competente, tramite SUAP, la domanda di classificazione per l'attività agrituristica su modello regionale.

Per tutti i casi sopra esposti la Provincia/Città metropolitana competente comunica l'esito del procedimento relativo alla domanda di classificazione, alla Regione del Veneto - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - Unità Organizzativa Promozione - P.O. Agriturismo e turismo enogastronomico.

10. Aggiornamento della classificazione a seguito di modifiche dell'attività


Nel caso di variazione delle attività esercitate o per scadenza naturale del quinquennio di validità della classificazione già assunta, il legale rappresentante dell'azienda dovrà comunicare tramite SUAP, alla Provincia/Città metropolitana alternativamente:

- a) che le nuove attività, descritte nella comunicazione, non comportano variazioni in termini di punteggio per attribuire un nuovo livello di classificazione rispetto a quello ottenuto; in tal caso la classificazione si intenderà riconfermata;
- b) che non sono sopraggiunte condizioni che comportano variazioni in termini di punteggio per attribuire un nuovo livello di classificazione rispetto a quello ottenuto; in tal caso la classificazione si intenderà riconfermata;



dbe157ea





- c) che le nuove attività, descritte nella comunicazione, comportano variazioni in termini di punteggio per attribuire un nuovo livello di classificazione rispetto a quello ottenuto; in questo caso il titolare dovrà inviare alla Provincia/Città metropolitana competente, tramite SUAP, una domanda di classificazione per l'attività agrituristica su modello regionale.

11. Obblighi

Quanto previsto dall'art. 20, comma 1 e dall'art. 25, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii., relativo all'esposizione del simbolo regionale identificativo del turismo veneto e del logo delle attività turistiche connesse al settore primario, s'intende soddisfatto con l'esposizione della "Targa di riconoscimento per le imprese che non svolgono servizio di ospitalità" comprendente il solo logo "Agriturismo Italia" e della "Targa di riconoscimento per le imprese che svolgono servizio di ospitalità" comprendente il logo "Agriturismo Italia" e il logo "girasoli" per la classificazione ai sensi del paragrafo 7. Il mancato rispetto a tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28, comma 5, lettera c), della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii..

Nel caso di azienda agrituristica già attiva, ovvero in esercizio sulla base di una autorizzazione/SCIA precedente alla vigenza della classificazione l'interessato è tenuto, alla scadenza dei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, ad esporre la "Targa di riconoscimento" che contraddistingue l'attività esercitata.

12. Norme transitorie

Come disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 830/2018, in attuazione della L.R. n. 45/2017, dalla data del 1° gennaio 2019, le funzioni ora conferite alle Province e alla Città metropolitana, in materia di turismo e agriturismo, ai sensi della L.R. n. 30/2016, sono riallocate in capo alla Regione.



dbe157ea



